

L. n. 46 del 2006 - Le novità in pillole.

- Novità assoluta consistente nella necessità per il P.M. di avanzare al G.I.P. richiesta di archiviazione al termine delle indagini preliminari al ricorrere di due condizioni: a) è stata emessa una sentenza della Cassazione, nella quale il supremo collegio si è espresso in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che legittimano l'adozione di una misura cautelare; b) non sono stati acquisiti dal P.M. successivamente a detta sentenza ulteriori elementi a carico dell'indagato (art. 405 c.p.p.);
- Eliminata l'appellabilità della sentenza di non luogo a procedere da parte dell'imputato e del P.M. Viene direttamente previsto il potere di proporre ricorso per cassazione in capo: a) al Procuratore della Repubblica ed al Procuratore Generale; b) all'imputato; c) alla persona offesa. Quest'ultima, comunque, già aveva questo potere. L'imputato potrà ricorrere per cassazione, salvo che con la sentenza di non luogo a procedere sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso. Rimane intatta la disposizione in base alla quale la persona offesa potrà ricorrere per cassazione solo nei casi di nullità dell'avviso dell'udienza preliminare. La vera novità consiste nel fatto che adesso la p.o., se costituitasi parte civile nella udienza preliminare, potrà proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere in tutti i casi previsti dall'art. 606 c.p.p., anche nei nuovi ivi elencati (art. 428 c.p.p.);
- Introdotta l'inappellabilità assoluta delle sentenze di proscioglimento emesse a seguito di rito abbreviato. Prima l'inappellabilità sussisteva soltanto quando l'appello tendeva ad ottenere una diversa formula (art. 443 c.p.p.);
- Adesso il giudice penale pronuncia la sentenza di condanna solo se l'imputato risulta colpevole del reato al di là di ogni ragionevole dubbio. Dunque, qualora sussista un ragionevole dubbio, l'imputato non può essere condannato (art. 533 c.p.p.);
- In tema di impugnazione della sentenza penale di proscioglimento, viene prevista tale possibilità per la parte civile, non più ancorandola ai mezzi di impugnazione previsti dalla legge per il P.M. Resta il limite della censura ai soli capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e le relativa responsabilità e la possibilità di impugnare la sentenza emessa a seguito di rito abbreviato, se si è prestato il consenso al rito speciale. Non è più prevista, invece, la possibilità per la parte civile di proporre impugnazione anche agli effetti penali delle sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione (artt. 576 e 577 c.p.p.);
- In caso di impugnazione della stessa sentenza penale con mezzi diversi, il ricorso per cassazione adesso si converte in appello solo quando vi è connessione *ex art. 12 c.p.p.* fra i relativi procedimenti (reato commesso da più persone in concorso o cooperazione o con condotte indipendenti, più reati commessi da una sola persona con una sola azione od omissione o con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, reati commessi per eseguirne od occultarne altri) (art. 580 c.p.p.);
- Viene cancellata la possibilità generalizzata per l'imputato e per il P.M. di appellare le sentenze penali di proscioglimento. Resta ferma l'appellabilità delle sentenze penali di condanna, fatti salvi i casi particolari di sentenze emesse a seguito di rito abbreviato o di patteggiamento ovvero di provvedimenti che dispongono misure di sicurezza, per i quali restano le precedenti specifiche disposizioni di legge. Adesso l'imputato ed il P.M. possono appellare le sentenze di proscioglimento solo se dopo il giudizio di primo grado sono sopravvenute o sono state scoperte nuove prove e queste sono decisive e, quindi, se si prevede in appello la rinnovazione della

istruttoria dibattimentale. Qualora il giudice dell'appello ritenga la non ricorrenza di detta ipotesi e, dunque, non disponga la rinnovazione, l'appello viene dichiarato inammissibile. In tale caso entro 45 giorni è data la possibilità per l'imputato ed il P.M. di proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado. Restano inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda (art. 593 c.p.p.);

- In tema di motivi di ricorso per cassazione sono state precisate due ipotesi già esistenti. a) il ricorso può essere proposto per la mancata assunzione di una prova decisiva. Ciò però esclusivamente quando viene chiesta l'assunzione una controprova a carico o a discarico, anche direttamente nel corso della istruzione dibattimentale. b) il ricorso può essere proposto quando la motivazione del provvedimento impugnato manca, è contraddittoria ovvero è manifestamente illogica. La novità è che il vizio può ora risultare non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo, i quali comunque devono essere specificamente indicati nel motivo di gravame (art. 606 c.p.p.).